

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1239 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2018

**che modifica l'allegato III del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 211/2011 stabilisce che per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno dei firmatari gli organizzatori di un'iniziativa dei cittadini possono utilizzare soltanto moduli conformi ai modelli figuranti nel suo allegato III.
- (2) I moduli di dichiarazione di sostegno contengono una dichiarazione di riservatezza che fornisce informazioni sul modo in cui i dati personali dei firmatari possono essere trattati e quali sono i diritti dei firmatari in qualità di interessati. La dichiarazione di riservatezza fa riferimento alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, che è stata abrogata.
- (3) La direttiva 95/46/CE è stata abrogata dal regolamento (UE) 2016/679 <sup>(3)</sup>. Il regolamento (UE) 2016/679 si applica dal 25 maggio 2018.
- (4) L'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 stabilisce le informazioni che il titolare del trattamento fornisce all'interessato in caso di raccolta dei suoi dati personali, nel momento in cui essi sono ottenuti. Tali informazioni dovrebbero d'ora in poi essere fornite nella dichiarazione di riservatezza presente nel modulo di dichiarazione di sostegno.
- (5) A norma dell'articolo 94 del regolamento (UE) 2016/679, i riferimenti alla direttiva 95/46/CE si intendono fatti al regolamento (UE) 2016/679. Per motivi di chiarezza, di certezza del diritto e di trasparenza, è auspicabile aggiornare il riferimento contenuto nella dichiarazione di riservatezza.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (UE) n. 211/2011.
- (7) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 008 del 12.1.2001, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato III del regolamento (CEE) n. 211/2011 è così modificato:

- 1) il testo della dichiarazione di riservatezza di cui al modulo di dichiarazione di sostegno alla fine della parte A è sostituito dal seguente:

«Dichiarazione di riservatezza: in conformità con il regolamento generale sulla protezione dei dati, i dati personali forniti nel presente modulo saranno usati solo a sostegno dell'iniziativa e messi a disposizione delle autorità nazionali competenti a scopo di verifica e certificazione. Gli interessati hanno il diritto di chiedere agli organizzatori dell'iniziativa l'accesso ai propri dati personali nonché la rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento degli stessi.

I dati sono conservati dagli organizzatori per un periodo massimo di 18 mesi a partire dalla data di registrazione della proposta d'iniziativa dei cittadini, o di un mese dopo aver presentato l'iniziativa alla Commissione, a seconda della data più prossima. Possono essere conservati oltre questi termini in caso di procedimenti amministrativi o giudiziari, per una settimana al massimo dopo la data della conclusione di tali procedimenti.

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziario, se ritiene che i suoi dati sono trattati in modo illecito l'interessato ha diritto in qualsiasi momento di proporre reclamo presso un'autorità di protezione dei dati, in particolare nel suo Stato membro di residenza abituale, nel luogo di lavoro oppure nel luogo della presunta violazione.

Gli organizzatori dell'iniziativa dei cittadini sono i titolari del trattamento ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati e possono essere contattati utilizzando le informazioni fornite in tale modulo.

I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (se presente) sono disponibili al sito web dell'iniziativa nel registro della Commissione europea, quali forniti in tale modulo.

Le informazioni di contatto dell'autorità nazionale che riceve e tratta i dati personali e delle autorità nazionali di protezione dei dati sono disponibili all'indirizzo <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=it>;

- 2) il testo della dichiarazione di riservatezza di cui al modulo di dichiarazione di sostegno alla fine della parte B è sostituito dal seguente:

«Dichiarazione di riservatezza: in conformità con il regolamento generale sulla protezione dei dati, i dati personali forniti nel presente modulo saranno usati solo a sostegno dell'iniziativa e messi a disposizione delle autorità nazionali competenti a scopo di verifica e certificazione. Gli interessati hanno il diritto di chiedere agli organizzatori dell'iniziativa l'accesso ai propri dati personali nonché la rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento degli stessi.

I dati sono conservati dagli organizzatori per un periodo massimo di 18 mesi a partire dalla data di registrazione della proposta d'iniziativa dei cittadini, o di un mese dopo aver presentato l'iniziativa alla Commissione, a seconda della data più prossima. Possono essere conservati oltre questi termini in caso di procedimenti amministrativi o giudiziari, per una settimana al massimo dopo la data della conclusione di tali procedimenti.

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziario, se ritiene che i suoi dati sono trattati in modo illecito l'interessato ha diritto in qualsiasi momento di proporre reclamo presso un'autorità di protezione dei dati, in particolare nel suo Stato membro di residenza abituale, nel luogo di lavoro oppure nel luogo della presunta violazione.

Gli organizzatori dell'iniziativa dei cittadini sono i titolari del trattamento ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati e possono essere contattati utilizzando le informazioni fornite in tale modulo.

I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (se presente) sono disponibili al sito web dell'iniziativa nel registro della Commissione europea, quali forniti in tale modulo.

Le informazioni di contatto dell'autorità nazionale che riceve e tratta i dati personali e delle autorità nazionali di protezione dei dati sono disponibili all'indirizzo <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=it>»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2018

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

---